



ORDINANZA N. 38  
Vanzaghello li, 11/06/2024

**ORDINANZA DI PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE  
MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E IN PARTICOLARE DALLA  
ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS).**

**IL SINDACO**

Vista la Nota dell'Azienda di Tutela della Salute (ATS) di Milano Città Metropolitana – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – prot. n. 77630 del 23/04/2024 (in Atti prot. n. 4005 del 23/04/2024), ad oggetto: “Misure di lotta per il contenimento delle zanzare. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori.”, che richiama il “Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025” e il “Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025” e le relative indicazioni, oltre alla Circolare del Ministero Salute 0008785-21/03/2024-DGPRES-DGPRES-P (Aumento globale dei casi di Dengue, predisposizione della stagione vettoriale) per garantire la predisposizione e realizzazione di azioni atte a ridurre la trasmissione autoctona di virus Dengue, Zika e Chikungunya;

Evidenziato che:

- le Arbovirosi rappresentano un crescente problema di sanità pubblica, che i cambiamenti climatici hanno effetti su fisiologia, comportamento, ciclo vitale e distribuzione geografica dei vettori e possono influenzare la comparsa di epidemie di diverse Arbovirosi;
- nell'ultimo decennio, in Italia e Europa si è assistito a un incremento delle segnalazioni di casi, importati e autoctoni, di diverse Arbovirosi molto diffuse nel mondo, tra cui Dengue, Chikungunya e West Nile Disease;
- la presenza sul territorio di vettori competenti alla trasmissione di malattie, in particolare di zanzare quali *Aedes albopictus* (zanzara tigre) e *Culex* (zanzara comune), impone l'adozione universale e tempestiva di misure di lotta contro questi insetti e di sistemi di sorveglianza sanitaria estremamente sensibili, al fine di limitare l'introduzione dei virus nel nostro Paese e/o contrastarne la trasmissione;

Considerato altresì l'aumento globale dei casi di Dengue, nonché lo sviluppo di focolai autoctoni anche sul nostro territorio (nazionale-regionale-provinciale), e che il sistema di monitoraggio e sorveglianza (Regione Lombardia e ATS) dell'infestazione da zanzara tigre (*Aedes albopictus*) ha mostrato la presenza ormai diffusa di questo insetto;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza sanitaria ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, intensificando la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti o accertati delle suddette Arbovirosi o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese e ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Rilevato che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso dove depongono le uova, quali tombini di casa, barattoli, lattine, sottovasi dei fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatoi, copertoni abbandonati, fogli in nylon, buste di plastica, ecc...;

Tenuto conto della necessità di tutelare l'ambiente e preservare la salute dei Cittadini da ogni possibile conseguenza igienico-sanitaria derivante dall'infestazione, anche al fine di migliorare la qualità della vita;

Ravvisata pertanto la necessità di attivare urgenti misure di prevenzione su tutto il territorio comunale, quindi anche su aree private (affinchè non si creino significativi problemi di igiene e sanità pubblica);

Considerato:

- di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo da aprile a novembre (compresi) di ogni anno, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;
- la necessità di provvedere a un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini e alla popolazione presenti sul territorio comunale, di informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

Dato atto che l'Amministrazione comunale è attiva, da diversi anni, con il Servizio di derattizzazione e disinfestazione delle aree e strutture pubbliche, attraverso l'affidamento del servizio ad aziende specializzate del settore;

Visti:

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie);
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);
- il Regolamento Locale di Igiene;
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.);
- l'art.50 (competenze del Sindaco) comma 5 del T.U.E.L.;

### **ORDINA**

Per il periodo di efficacia temporale del presente provvedimento, da aprile a novembre di ogni anno,

- A. Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.), di:
1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
  2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati, bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
  3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
  4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
  5. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive, al taglio periodico dell'erba.
- B. Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e

aree dismesse, di:

1. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti.

C. A tutti i conduttori di orti, di:

1. eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.

D. Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

1. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

E. Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

1. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

F. Ai responsabili dei cantieri, di:

1. evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
3. provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

## **AVVERTE**

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato, fatta salva ogni ulteriore azione civile o penale, comporta l'applicazione delle sanzioni previste nei regolamenti comunali e dalla legislazione vigente, tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l'art. 650 del Codice Penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità), con conseguenze più gravose.

Il presente Atto ha validità a tempo indeterminato e fino a revoca con l'emissione di nuova Ordinanza Sindacale.

## **DISPONE**

Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro agente o ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

Che della presente Ordinanza ne venga data immediata e adeguata diffusione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e affissione negli spazi preposti sul territorio comunale, nonché pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Rescaldina ([www.comune.rescaldina.mi.it](http://www.comune.rescaldina.mi.it)), dove sono disponibili ulteriori informazioni e materiali

## **INFORMA**

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio comunale, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199) nel termine di 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

## **DISPONE ALTRESI'**

che in presenza di casi sospetti o accertati di Chikungunya/Dengue/West Nile Disease o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate e ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte a ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

Pertanto,

**REVOCA**

L'Ordinanza sindacale n. 35 del 25.06.2019, sostituita dalla presente.

Dalla Residenza Municipale, li 11/06/2024

IL SINDACO

GATTI Arconte